



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

REG\_CAL

Prot. 0000430 del 20/08/2019



Trento, 20 agosto 2019  
LM/et

Egregio Signor  
Ivano Job  
Presidente  
Terza Commissione permanente  
Consiglio provinciale  
Via Mancini, 27  
38122 TRENTO

OGGETTO: consultazione sul disegno di legge n. 22 "Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, concernenti il Parco nazionale dello Stelvio" (d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Mario Tonina).

Pregiatissimo Presidente,  
Spettabile Commissione,

ringrazio per l'invito all'odierna audizione e riporto nella presente nota le osservazioni espresse in merito al DDL in oggetto dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio scorso.

Il DDL di modifica della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale recepisce le previsioni normative recate dall'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 (TU ambiente), che introduce il provvedimento autorizzatorio unico regionale al fine di snellire e semplificare l'iter di approvazione per le opere soggette a VIA.

La finalità di semplificazione amministrativa, proposta e sviluppata nel testo del DDL nell'ambito del procedimento di rilascio della valutazione d'impatto ambientale, è pienamente apprezzabile e condivisibile. La possibilità di ottenere un unico provvedimento autorizzatorio, anche a livello provinciale, che permetta agli imprenditori di realizzare e porre in esercizio un'opera, senza dover acquisire alcun ulteriore titolo, migliora l'efficienza della pubblica amministrazione nel suo complesso e rende più veloci e fluidi i passaggi amministrativi a favore delle imprese.

La natura unitaria del procedimento non sostituisce i singoli provvedimenti di competenza delle diverse amministrazioni, ma li riunisce nella determinazione che conclude la conferenza di servizi, né toglie preminenza alla VIA che rimane presupposto necessario al proseguimento della procedura.

Il DDL fa propri gli istituti della conferenza di servizi sincrona e del silenzio assenso (nel caso di mancata partecipazione alla conferenza o di espressione del parere non adeguatamente motivata), mutuati dalla legge nazionale sul procedimento amministrativo, quali validi strumenti di snellimento del procedimento, per cui si auspica una prossima applicazione generalizzata a tutti i procedimenti di settore tramite adeguamento della legge n. 23 del 1992.

Proprio alla luce di tali passaggi deve essere garantita l'effettività e l'incidenza della partecipazione delle amministrazioni locali alla conferenza decisoria, affinché siano individuati



correttamente i titoli di competenza delle stesse e ne sia preservata l'autonomia in relazione ai provvedimenti assunti all'esito della conferenza. I titoli acquisiti tramite procedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) rimangono infatti di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio e sanzionatorio, mentre la Provincia riveste il ruolo di responsabile del procedimento e non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa oltre alle competenze ad essa proprie.

In tale contesto l'introduzione del provvedimento unico (PAUP) a fianco della valutazione di impatto ambientale, pone il tema del coordinamento dei tempi procedurali rispetto ai titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

La scelta normativa proposta con il DDL all'esame (articolo 14) posticipa l'espressione discrezionale del Consiglio comunale, che dà avvio al **procedimento di deroga urbanistica**, al rilascio del PAUP subordinando l'efficacia di quest'ultimo all'ottenimento del titolo edilizio in deroga.

Pur apprezzando la scelta di non esautorare l'organo competente all'approvazione della deroga e di mantenere la piena discrezionalità del Comune di bloccare la realizzazione dell'opera se non ritenuta adatta al proprio territorio, la scelta di riversare sul Consiglio comunale l'intero onere economico e burocratico della conclusione del PAUP non appare coerente con i criteri di snellezza e semplificazione che ispirano la riforma.

Ferma dunque la competenza del Consiglio comunale sulla valutazione del ricorso alla deroga urbanistica, sembra più rispondente allo spirito normativo **anticipare il parere del Consiglio comunale a una fase precedente** alla presentazione della domanda di PAUP, purché sia disponibile la documentazione progettuale a supporto della richiesta. Se inoltre il progetto subisse modificazioni rilevanti nel corso del procedimento di VIA sarebbe utile prevedere un nuovo esame da parte del Consiglio comunale, eventualmente alla luce delle osservazioni raccolte in fase partecipativa, purché siano concessi termini sufficienti a garantire la dialettica assembleare.

In tal modo verrebbe garantita l'espressione dell'organo nei tempi ad esso consoni, senza penalizzare il dibattito politico, e il provvedimento di deroga urbanistica verrebbe assorbito e contenuto nel provvedimento unico finale (PAUP) con risparmio di tempo e oneri burocratici sia per il settore pubblico, sia per il privato.

Distinti saluti.

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena

